COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi

N. SC/380/CIS **N. 2025 Registro Generale**

Data, 11 ottobre 2024

OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TPL LINEA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA "SUA.R REGIONE LIGURIA" ADESIONE AD ACCORDO QUADRO, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TPL LINEA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA "SUA.R REGIONE LIGURIA" - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI – CULTURALI – SPORTIVI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTI i seguenti decreti sindacali:

- n. 4 del 13.06.2024 di proroga, fino al 30.09.2024, dell'A.S. Silvia Rebattoni quale Responsabile del Settore III Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;
- n. 42 del 23.09.2024 di nomina del responsabile del Settore III Servizi sociali educativi culturali sportivi e incaricato di Elevata Qualificazione.

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Settore III - Dott.ssa Silvia Rebattoni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

PREMESSO che il presente procedimento viene effettuato in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 15 in data 08/06/2006, all'art. 5 comma 2, prevede tra le forme di assistenza scolastica a carico dei Comuni di residenza anche il servizio di trasporto scolastico;

- l'Amministrazione comunale, al fine di garantire il diritto allo studio ed assicurare la frequenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel Comune di Vado Ligure, fornisce ogni

anno il servizio di trasporto scolastico, a favore degli alunni delle Scuole Infanzia e Primaria, nonché l'assistenza per gli alunni della Scuola dell'Infanzia sui mezzi di trasporto;

ATTESO che l'art. 9, comma 3 del D. L. 24/04/2014 n. 66, convertito dalla Legge 23/06/2014 n. 89, impone anche agli Enti locali di ricorrere a Consip S.p.a. o ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'acquisizione dei beni e dei servizi individuati entro il 31 dicembre di ogni anno con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che l'ex D.P.C.M. 11 luglio 2018 ha inserito tra le categorie merceologiche sottoposte alla suddetta disciplina anche il Servizio di trasporto scolastico, fissando una soglia pari a € 40.000,00 da intendersi riferita all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo di vigenza contrattuale;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUA.R), unico soggetto aggregatore presente sul territorio regionale, in attuazione della suddetta disciplina, nonché ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 2 del 05/03/2021 all'oggetto: *"Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavoro pubblici e strutture di missione"*, ha programmato lo svolgimento di una procedura di gara centralizzata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, mediante piattaforma telematica finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico per ogni singolo lotto territoriale;

DATO ATTO che il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 *"Codice dei Contratti pubblici"*;

ATTESO che il ricorso ad un unico soggetto aggregatore presenta il duplice vantaggio di ottenere risparmi di spesa e di garantire una maggiore trasparenza e correttezza delle procedure di gara e della gestione dell'attività negoziale delle Amministrazioni Pubbliche, anche ai fini di una più forte azione di anticorruzione;

PRESO ATTO che la Stazione Unica Appaltante Regione Liguria ha pianificato l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 48 (quarantotto) mesi, con opzione di proroga semestrale;

DATO ATTO che a seguito dell'espletamento di detta procedura di gara, le Amministrazioni Comunali, una volta soddisfatte quelle contraenti, potranno aderire all'Accordo Quadro stipulato dalla Regione Liguria, e, successivamente all'adesione, i Comuni stipuleranno i Contratti attuativi di prestazione del servizi con gli Operatori Economici aggiudicatari di ciascun lotto in ragione delle specifiche esigenze delle Amministrazioni medesime;

PRESO ATTO CHE

- con Atto Dirigenziale n. 1936 in data 18/03/2024 è stato disposto l'avvio della " Procedura di gara, europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore dei Comuni della Regione Liguria – Edizione 2024 – CIG. B0E247B8AE –;
- con Decreto Dirigenziale n. 5110 in data 31/07/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 1 di detta procedura di gara alla Ditta TPL Linea s.r.l corrente in Savona - Via Valletta Cristoforo, 3R -, con un ribasso percentuale sul valore posto a base di gara pari allo 0,85% corrispondente ad un importo di aggiudicazione complessivo di Euro 736.251,02;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, quanto segue:

- fine che il contratto intende perseguire: l'affidamento del servizio "Trasporto Scolastico ed attività complementari a favore delle Amministrazioni Comunale della Regione Liguria aderenti per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, ai sensi degli art. 59 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. N. 36/2023;
- oggetto del contratto: l'esecuzione del servizio di "Trasporto Scolastico ed attività complementari";
- forma: gara centralizzata dalla S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 2 ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione";

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2;

CONSIDERATO CHE

- sono stati sottoscritti appositi atti relativamente alla ns. richiesta di adesione all'Accordo Quadro restituito dalla SUAR - per accettazione - con comunicazione assunta agli atti del ns. Prot. Gen. al n. 0018046 in data 03/09/2024;
- SUA.R, in riscontro alla summenzionata ns. richiesta, ha comunicato che nulla osta in merito, precisando che la durata temporale potrà essere al massimo di anni 3 (TRE), in considerazione della disponibilità del massimale;
- il Comune di Vado Ligure, in conseguenza alle suddette procedure, è stato inserito nel lotto "1" (Trasporto scolastico per i Comuni di Celle Ligure e Albisola Superiore) di detta procedura di gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 36/2023, è possibile procedere all'ordine diretto mediante strumenti di acquisto, nel caso, di accordi quadro stipulati da centrali di committenza, quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

RILEVATO CHE:

- sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro (Registro Atti Privati n. 1060/2024), in data 18/09/2024 con PEC acclarata al Protocollo Comunale con il n. 19224 è stata inviata alla Ditta TPL Linea S.r.l. di Savona, apposita nota ad oggetto: "ORDINATIVO GLOBALE RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LOTTO N. 1 – CIG: B0E247B8AE –";

- con la suddetta PEC si è – altresì - provveduto a quantificare l'ordinativo globale riferito alla durata di n. 3 anni, di importo pari ad Euro 272.400,00 (IVA esclusa nella misura di legge), sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dai documenti di gara riportanti i fabbisogni presunti e dall'offerta economica presentata dalla Ditta in argomento, aggiudicataria del Servizio in argomento;

- il piano dettagliato delle attività, presentato dall'Operatore Economico, è stato valutato positivamente, rispondendo alle effettive esigenze dell'Ente in termini di servizi resi, modalità di erogazione e personalizzazione, ad un prezzo ritenuto congruo;

ACCERTATO che la spesa per il servizio in oggetto è quantificata in Euro 90.800,00 annui, oltre IVA al 10%, corrispondente a complessivi Euro 299.640,00 (IVA inclusa) per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 delle "Condizioni Generali" dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021), in sede di adesione all'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, l'incentivo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l'affidamento e il monitoraggio dell'Accordo Quadro, quantificato in misura pari al 25% dell'importo dell'incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi;

ATTESO che il suddetto incentivo ammonta a complessivi Euro 5.176,60, di cui Euro 1.293,90 spettante alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza ed Euro 3.882,70 da ripartire secondo quanto previsto dall'art. 45 del citato Decreto;

RITENUTO opportuno, per le ragioni espresse, di procedere all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dalla Stazione Appaltante Città Metropolitana di Genova, per il Servizio "Trasporto Scolastico e Attività

Complementari", con Società TPL Linea S.r.l. di Savona, alle condizioni stabilite nell'accordo quadro per l'importo pari a complessivi € 299.640,00, IVA compresa al 10%, assumendo i relativi impegni di spesa;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per quanto attiene lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Trasporto Scolastico tramite SUAR Regionale, è il Responsabile del Settore III – A.S. Silvia Rebattoni - in qualità di Titolare di E.Q. dei Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi;

VERIFICATO, ai sensi l'articolo 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, che si ritiene necessario - per l'appalto citato - nominare la figura del Direttore di esecuzione del Contratto (DEC), la particolare complessità della gestione, la pluralità delle competenze richieste, la necessità di coordinare gli aspetti amministrativi, quelli tecnici specifici di conoscenza del servizio e di rapportarsi un'altra amministrazione (Istituti Scolastici), che si individua nel Dott. Mosello Fabio, dipendente del Comune di Vado Ligure presso L'unità Operativa del Settore III;

DATO ATTO che occorre provvedere ad accantonare le somme da riconoscere ai dipendenti comunali, a titolo di incentivo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ripartendo l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, comprensivi della quota di competenza della SUAR;

ATTESO che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo modulato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai fini del loro ammodernamento ed accrescimento della loro efficienza, deve essere ugualmente accantonato, per essere successivamente utilizzato come dispone la norma;

RILEVATO che, il quadro economico della fornitura/del servizio de quo risulta essere il seguente:

Importo posto a base delle procedure di affidamento	Euro 272.400,00 Iva esclusa
Oneri per la sicurezza	zero

CONSIDERATO che occorre provvedere in ordine alla quantificazione ed all'accantonamento a valere sul quadro economico dell'appalto essendo esso di valore superiore a 30.000 Euro, corrispondente a complessivi **Euro 5.175,60,** ai sensi del vigente regolamento per gli incentivi funzioni tecniche e dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 che, suddiviso per le annualità dell'affidamento di cui in parola risultano essere così ripartito:

- **Euro 3.105,96** fondo incentivante personale comunale
  - Euro 636,73 - Esigibilità 2024, del Bilancio d'esercizio 2024;
  - Euro 636,72 - Esigibilità 2025, del Bilancio d'esercizio 2025;
  - Euro 636,72 - Esigibilità 2026, del Bilancio d'esercizio 2026;
  - Euro 1.195,79 - Esigibilità 2027, del Bilancio d'esercizio 2027;

- **Euro 1.035,32** fondo per innovazione ed efficientamento informatico, Esigibilità 2025, del Bilancio d'esercizio 2025;

- **Euro 1.035,32** fondo incentivante personale SUA.R. Esigibilità 2024, del Bilancio d'esercizio 2024;

RICHIAMATI:

- l'articolo 15 del decreto legislativo 36/2023, che dispone in merito all'individuazione, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento

o servizio, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

- l'articolo 14 del decreto legislativo 36/2023 che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici è fissata in € 5.382.000,00 per lavori, ed in € 215.000,00 per servizi e forniture e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA.

- l'articolo 17 commi 1 e 2 del decreto legislativo 36/2023 i quali dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, inoltre, in caso di procedura di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e se necessario a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;

- l'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

  a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;

  b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

  c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base.

DATO ATTO CHE:

- in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario;

- il contratto in oggetto verrà stipulato a corpo;

- la stipula del contratto avverrà mediante adesione ad accordo quadro;

ATTESO pertanto che il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate detratte le somme versate dagli utenti (elencate mensilmente) come previsto dal Capitolato di gara

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, ai sensi del quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE la spesa in argomento trova copertura al cap. capitolo 2500 "Contratto di servizio per il trasporto scolastico" e ritenuto pertanto opportuno provvedere ad assumere gli impegni di spesa occorrenti per il pagamento del corrispettivo del servizio, secondo l'importo di aggiudicazione comunicato dalla SUA.R, per il periodo settembre – dicembre 2024, nonché all'assunzione degli impegni di spesa relativi agli anni 2025, 2026, rinviando ad un ulteriore provvedimento l'impegno di spesa per l'annualità 2027 al successivo bilancio pluriennale competenza;

VISTO che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP e che, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 in merito alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, tramite l'intraoperabilità tra la piattaforma Tuttogare e l'ANAC è stato acquisito il CIG DERIVATO

(B2F57FBB0E) ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, sia del monitoraggio dei contratti pubblici;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/00;

RILEVATO da parte del Responsabile -Titolare di E.Q. il pieno rispetto in fase istruttoria e di predisposizione degli atti delle disposizioni contenute nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vado Ligure e rilevata, altresì, l'insussistenza - ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/23 - di ipotesi di conflitto di interesse diretto o indiretto in capo al RUP ed agli altri partecipanti a qualsiasi titolo al presente procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATI gli art. 23, 26, comma 2, e 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra, tramite la pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente al momento della pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dall'articolo 18 D.L. n. 83 del 22/06/2012 – convertito in Legge n.134/2012;

RICHIAMATO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'articolo 183 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di approvare le risultanze dell'appalto indetto dalla S.U.A.R - Regione Liguria Comune finalizzato all'affidamento del servizio di Trasporto Scolastico, suddiviso per lotti corrispondenti alle Amministrazioni aderenti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 48 (quarantotto) mesi, con opzione di proroga di sei mesi;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 che:

 il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento del servizio "Trasporto Scolastico ed attività complementari a favore delle Amministrazioni Comunale della Regione Liguria aderenti per un period di 48 (quarantotto) mesi, ai sensi degli art. 59 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. N. 36/2023;

 l'oggetto del contratto è l'esecuzione del servizio di "Trasporto Scolastico ed attività complementari"

 la sua forma è quella della gara centralizzata dalla S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 2 ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione";

 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2;

3. di prendere atto della comunicazione pervenuta dalla Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione, Settore: Stazione Unica Appaltante in data 03/09/2024 (rif. ns prot. 18046) ad oggetto: Adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Trasporto Scolastico a favore dei Comuni liguri – Lotto 1 - Edizione 2024 – CIG. B0E247B8AE – Comunicazione aggiudicazione Lotto 1" con la quale si comunica che con decreto dirigenziale n. 5110 in data 31/07/2024 è stata disposta l'aggiudicazione di detta procedura di gara alla Ditta TPL Linea s.r.l corrente in Savona, Via Valletta Cristoforo, 3R con un ribasso percentuale sul valore posto a base di gara pari allo 0,85% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 736.251,02 per il quadriennio relative agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

4. di aderire all'Accordo Quadro, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, sottoscritto dalla SUAR e dall'operatore economico TPL Linea s.r.l. a seguito di gara Europea per procedura telematica aperta per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico a favore dei Comuni Liguri;

5. di aggiudicare la gara in questione, alle condizioni previste nel capitolato tecnico, affidando in appalto per 36 mesi con opzione di proroga di sei mesi (a.s. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027) il servizio di Trasporto Scolastico alla Ditta TPL Linea s.r.l corrente in Savona, Via Valletta Cristoforo, 3R codice fiscale/partita I.V.A 01556040093, che ha offerto un ribasso percentuale sul valore posto a base di gara pari allo 0,85% pari a € 272.400,00, (I.V.A.10% esclusa), e pertanto pari ad euro 299.640,00 Iva compresa;

6. di dare atto che il R.U.P. il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), per quanto attiene lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite SUAR Regionale è l'A.S. Silvia Rebattoni, in qualità di Titolare di E.Q. dei Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi e che si è ritenuto necessario, per l'appalto citato, nominare con il presente atto la figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) individuata nel Dott. Fabio Mosello, dipendente del Comune di Vado Ligure presso l'Unità Operativa in parola;

7. di fissare la decorrenza del nuovo appalto con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, deliberato con atto di Giunta Regionale n. 448 del 10/05/2024, per la durata di tre anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 e 2026/2027 (secondo calendario scolastico regionale), con facoltà per l'amministrazione di procedere a proroga di sei mesi così come indicato nel capitolato di gara;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario redigere il D.U.V.R.I. con conseguente non sussistenza di oneri per la sicurezza;

9. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate detratte le somme versate dagli utenti (elencate mensilmente) come previsto dal Capitolato di gara;

10. di prevedere la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 299.640,00 (IVA 10% inclusa) a favore della Ditta TPL Linea s.r.l corrente in Savona, Via Valletta Cristoforo, 3R - codice fiscale/partita I.V.A 01556040093 - nei termini di seguito precisati:

- Euro 50.000,00 Esigibilità 2024, del Bilancio 2024/2026, Annualità 2024;
- Euro 100.000,00 Esigibilità 2025, del Bilancio 2024/2026, Annualità 2025;
- Euro 100.000,00 Esigibilità 2026, del Bilancio 2024/2026, Annualità 2026;

11. di rinviare ad un ulteriore provvedimento l'impegno di spesa per l'annualità 2027 al successivo bilancio pluriennale competenza;

12. di dare atto che le suddette somme trovano imputazione al Cap. 3385/0 "SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) (Miss. 04 – Progr. 06 Tit. 1 – Macro 103 – P. Finanz. V U.1.03.02.15.002) – CIG: B2F57FBB0E -;

13. di provvedere in ordine alla quantificazione ed all'accantonamento a valere sul quadro economico dell'appalto essendo esso di valore superiore a 30.000 Euro, corrispondente a complessivi **Euro 5.175,60,** ai sensi del vigente regolamento per gli incentivi funzioni tecniche e dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 che, suddiviso per le annualità dell'affidamento di cui in parola risultano essere così ripartito e conseguentemente impegnato

Cap. 3385/0 “SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) (Miss. 04 – Progr. 06 Tit. 1 – Macro 103 – P. Finanz. V U.1.03.02.15.002)

- **Euro 1.910,17** fondo incentivante personale comunale
  - Euro 636,73 - Esigibilità 2024, del Bilancio d’esercizio 2024;
  - Euro 636,72 - Esigibilità 2025, del Bilancio d’esercizio 2025;
  - Euro 636,72 - Esigibilità 2026, del Bilancio d’esercizio 2026;

- **Euro 1.035,12**, - quale fondo per innovazione ed efficientamento informatico - Cap. 7090/0 " ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (FONDO INCENTIVI) - ENTRATA CAP. 2249/35” (Missione 12 - Programma 07 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.15.999), Esigibilità 2025, del Bilancio 2024/2026, Annualità 2025;

14. di dare atto che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2025/2027 l’Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire lo stanziamento economico necessario per fronteggiare l’onere economico relativo all’accantonamento di cui sopra per la restante annualità ed ammontante ad **Euro 1.195,79;**

15. di rilevare che i corrispondenti impegni sui capitoli assegnati al Settore amministrativo saranno assunti con successivi ed appositi provvedimenti, quali emolumenti stipendiali;

16. di impegnare, a favore della Città Metropolitana di Genova, l’importo di **€ 1035,32**, dando atto che lo stesso trova imputazione al Cap. 3385/0 “SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) (Miss. 04 – Progr. 06 Tit. 1 – Macro 103 – P. Finanz. V U.1.03.02.15.002), Esigibilità 2024, che presenta sufficiente disponibilità;

17. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (anche in termini di cassa) e con le regole di finanza pubblica;

18.di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con ulteriori atti, in seguito all’emissione degli avvisi di scadenza da parte della Società in parola;

19.di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà solo dopo la ricezione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in parola in virtù dell’art. 4, comma 14 bis del D.L. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;

20.di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi

Data, 11 ottobre 2024 **(REBATTONI SILVIA) ***

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

aoorlig - r_liguri - Regione Ligu
Prot-2024-1355942
del 02/09/2024

Registro Atti privati n. 1060/2024

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE LIGURIA (LOTTO N 1 – CIG B0E247B8AE).

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il Dott. Giorgio Sacco, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi delle DGR n. 351/2021 e n. 354/2021, domiciliato per la carica a Genova in via D'Annunzio n. 64 in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

l'Operatore economico TPL LINEA, avente sede legale in Savona via Valletta S. Cristoforo, 3/r, CF/PT 01556040093 nella persona di in Ing. Giampaolo Rossi in qualità di operatore economico in forma singola (di seguito denominato per brevità anche Fornitore/Aggiudicatario) collocato utilmente nella graduatoria del Lotto n. 1 derivante dalla procedura aperta ex artt. 59 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore economico per l'affidamento del servizio evidenziato in oggetto.

PREMESSO

1. CHE, con Decreto Dirigenziale n. 1936 del 18 Marzo 2024, esecutivo ai sensi di legge, veniva indetta una "*Procedura aperta per l'affidamento*

del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI a favore della Amministrazioni Comunali della Regione Liguria, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, ai sensi degli artt. 59 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità: "Codice"), suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1 – Comune di Celle Ligure e Comune di Albisola Superiore

Lotto 2 – Comune di Arenzano

Lotto 3 – Comune di Carasco

Lotto 4 – Comune di Rezzoaglio e Comune di Santo Stefano d'Aveto

Lotto 5 – Comune di Luni

Lotto 6 – Comune di Monterosso al Mare

2. CHE la gara in questione è stata espletata in forma centralizzata dalla S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione";

3. CHE la procedura è stata espletata utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL (di seguito, per brevità: "SINTEL"), presente sul sito internet: www.ariaspa.it;

4. CHE l'importo complessivo presunto stimato per tutti i lotti della procedura è pari ad € 2.673.642,56, IVA esclusa;

5. CHE nel Capitolato Speciale di Appalto si stabilivano, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- A seguito dell'esperimento della gara, sarebbe stato stipulato un Accordo Quadro per ogni singolo lotto;
- L'Accordo Quadro sarebbe stato concluso con l'Operatore Economico classificatosi al primo posto della graduatoria di ciascun lotto;
- Gli Operatori Economici aggiudicatari di ciascun lotto si sarebbero impegnati sia a stipulare con Regione Liguria l'Accordo Quadro, sia a stipulare con le Amministrazioni contraenti – quelle già individuate e quelle che aderiranno in futuro – appositi, autonomi contratti, in ragione delle specifiche esigenze delle Amministrazioni medesime, senza vincolo di importo, di durata minima pari a 12 mesi e massima di 48 mesi;
- Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del Codice;
- Si sarebbe proceduto all'affidamento dell'appalto per i singoli lotti, anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto, purché ritenuta valida, congrua e conveniente, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;
- In applicazione dell'Accordo Quadro, saranno stipulati i singoli contratti tra le Amministrazioni e gli Operatori Economici aggiudicatari; le singole Amministrazioni potranno chiedere all'aggiudicatario di integrare l'offerta con eventuali prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie;

6. CHE con provvedimento n. 3896 del 11/6/2024 veniva nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche;
7. CHE, con provvedimento n. 5110 del 31/7/2024 è stata aggiudicata la procedura ed approvata la seguente graduatoria relativamente al LOTTO N. 1 (Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure):

   1 classificato **TPL Linea s.r.l.** con punti 80,54 - importo offerto € 736.251,02 IVA esclusa, pari a uno sconto dello 0,85% rispetto alla base d'asta;

   2 classificato F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C con punti 72,97
8. CHE, con riferimento all'operatore economico primo classificato, la S.U.A.R. ha acquisito, in fase successiva alla gara, a mezzo FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), ai fini della verifica dei requisiti, la documentazione tutta comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo per la stipula di contratti pubblici;
9. CHE nel presente contratto s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti, *ut supra* costituite e rappresentate, convengono e stipulano *QUANTO SEGUE:*

ARTICOLO 1 -OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di trasporto scolastico e attività complementari" da eseguirsi a favore delle Amministrazioni comunali Contraenti.

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di trasporto di bambini e ragazzi in età scolare sui percorsi individuati da ciascun Comune e riportati negli Allegati tecnici al Capitolato Speciale d'Appalto per tutti i Comuni aderenti alla procedura.

Per trasporto scolastico si intende l'attività di trasporto dai luoghi convenzionalmente stabiliti quali aree di salita e discesa agli istituti scolastici siti nel territorio del Comune o di Comuni limitrofi e viceversa, tramite l'utilizzo di mezzi omologati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo, nelle fasce orarie ad esso riservate, di proprietà dell'Aggiudicatario o concessi in comodato d'uso dall'Amministrazione comunale, con personale dedicato esclusivamente a tale servizio, fatte salve le sostituzioni per malattia o altra causa di forza maggiore, effettuata nei giorni di normale attività scolastica.

Il servizio comprende altresì il trasporto da e per gli istituti scolastici a seguito dell'effettuazione di attività di istruzione fuori sede ("uscite didattiche"), nonché l'affidamento di uno o più servizi accessori eventualmente richiesti, quali il servizio di accompagnamento e il servizio di trasporto per attività extradidattiche (gite scolastiche, campi estivi).

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi accessori a tutti i Comuni aderenti al presente Accordo quadro, nel corso della durata del contratto derivato, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze.

L'affidamento dell'appalto in oggetto è regolato dall'osservanza assoluta ed inscindibile dei patti, condizioni e norme tutte meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati tecnici, posto a base di gara, del quale l'aggiudicatario dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, nonché delle offerte tecnica ed economica dallo stesso presentate sulla piattaforma SINTEL.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

ARTICOLO 3 – CONTRATTI DERIVATI

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, i Comuni possono stipulare i Contratti attuativi di prestazione del servizio in adesione allo stesso, di durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei Contratti medesimi. E' facoltà di ciascuna Amministrazione comunale prorogare il contratto derivato per ulteriori 6 (sei) mesi.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Comuni aderenti possono stipulare i Contratti attuativi di prestazione del servizio con gli operatori economici aggiudicatari dell'appalto.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il massimale dell'Accordo Quadro è pari alla somma del valore posto a base di gara per ciascun lotto e delle varie opzioni previste e ammonta complessivamente a **Euro 1.020.857,91**, oltre IVA di legge.

2. La SUAR non assume alcun impegno, e l'Operatore economico non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo

Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e di costituzione della garanzia definitiva; l'Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti di Appalto specifici, nella misura risultante dal certificato di regolare esecuzione), nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto di Appalto specifico, e quindi affidata alcuna prestazione, e/o dovessero essere stipulati contratti di Appalto specifici e, conseguentemente, affidate prestazioni, per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto. In particolare, il servizio di accompagnamento è un servizio accessorio all'oggetto principale dell'appalto e rientra nella facoltà del Comune inserire o meno tale servizio nel contratto derivato.

3. L'ammontare del corrispettivo del lotto, trattandosi, nel caso di specie, di importo determinato sulla scorta dei servizi stimati e presunti e sulla base di una programmazione di medio periodo, è presunto e, pertanto, non impegna gli Enti aderenti a stipulare contratti derivati fino a quella concorrenza e non costituisce, per il Fornitore, minimo garantito, non potendo le eventuali variazioni in diminuzione costituire, per l'operatore economico aggiudicatario, motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

ARTICOLO 5 – AVVIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore deve garantire l'avvio del servizio dal primo giorno del calendario scolastico di ogni anno. Il Fornitore è comunque tenuto ad avviare il servizio entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo globale da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale periodo, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad affidare il servizio ad altro

Operatore Economico con addebito della maggior spesa all'Aggiudicatario della procedura di affidamento. Se entro i successivi 60 (sessanta) giorni il servizio non viene avviato, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria della gara.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 3 - lett. b) del Codice i prezzi contrattuali possono essere oggetto di revisione sulla base degli indici ISTAT, considerando gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi riferiti allo stesso mese dell'anno precedente a quello della richiesta.

La revisione periodica del prezzo, che potrà avvenire a decorrere dal terzo anno di vigenza dell'Accordo quadro, deve essere sviluppata attraverso un'istruttoria condotta dal competente organo tecnico della SUAR e non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale né altera la natura generale dell'Accordo quadro.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro a:

a) Svolgere i servizi oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nello stesso e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUAR di monitorare la conformità dell'erogazione delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo quadro e nei contratti derivati e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei contratti derivati.

e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

f) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

g) a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.

ARTICOLO 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Con la stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della SUAR per un importo complessivo di Euro 20.417,15, determinato come previsto dall'art. 1018 del Codice.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque di tutti i contratti derivati da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base del periodo residuale rispetto ai contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla stipula dei contratti derivati e nei limiti degli importi negli stessi indicati.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti

dai predetti; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla SUAR.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUAR.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la SUAR hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto derivato e/o l'Accordo quadro.

ARTICOLO 9 – PENALI

Per quanto riguarda le ipotesi di disservizi e applicazione di penali, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dal medesimo, dalla Regione Liguria, da altre Amministrazioni contraenti e/o da terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, inadempienze o per altre cause relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 11 – ELEZIONE DOMICILIO

1. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le notifiche, le assegnazioni di termini e ogni altra comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati.

2. L'Appaltatore deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

3. Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell'appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale e che cureranno i rapporti con l'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, così come indicati all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015, fatto salvo l'adeguamento ai trattamenti economici previsti dai CCNL di riferimento.

L'obbligo di assorbimento, secondo le modalità esplicitate, si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, risulta assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio per

maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex l. n. 300/1970) che riprenderà servizio al termine del periodo di assenza, Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Amministrazioni contraenti – al momento dell'adesione all'Accordo Quadro, dovranno comunicare all'Appaltatore il nominativo ed i recapiti di un proprio dipendente che ricoprirà le funzioni di RUP della Stazione Appaltante che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui all'art. 114 del Codice.

E' compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del servizio prestato, che dovranno essere comunicate al Responsabile designato dall'Appaltatore entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data dell'evento contestato.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dal codice civile e dall'articolo 24 del capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono causa di risoluzione del presente atto:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni derivanti dal servizio in oggetto;
- ex art. 1456 codice civile ed artt. 85 e 88 D. Lgs. 159/2011 s.m.i sarà disposta la risoluzione anticipata del contratto nel caso di intervenuta trasmissione di informazioni interdittive in esito alle richieste formulate da Regione Liguria alla competente Prefettura.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. E' vietata la cessione dei contratti derivati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione dei contratti, con consequente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1.L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione dell'Ente committente e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di presentazione dell'offerta, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalle norme in vigore.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere come conseguenza del presente Accordo Quadro, il codice identificativo di gara derivato dal CIG originario della procedura attribuito dall'ANAC.

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento a favore del Fornitore sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

3.Il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. L'appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione alla S.U.A.R. Regione Liguria ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE

1.Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

2. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, i cui costi gravano sull'Appaltatore.

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica sulla base della tabella di cui all'allegato 1.4 al Codice, come previsto dall'art. 18, comma 10, del Codice.

4. Sono inoltre a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

5.Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Le stesse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo quadro, senza una preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (cd. privacy), di cui al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per finalità istituzionali e, nello specifico, in funzione della procedura di gara di cui al presente Accordo quadro.

ARTICOLO 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti hanno la

facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi. La proprietà dei dati a qualsiasi titolo trattati nello svolgimento del servizio è delle Amministrazioni contraenti, alle quali è riservata la piena e totale disponibilità degli stessi in qualsiasi momento del periodo contrattuale. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la S.U.A.R. è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

1.Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto, al disciplinare di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLE FINALI

1. Il presente Accordo viene stipulato nella forma della scrittura privata digitale sottoscritta a distanza. Il presente atto viene registrato in caso d'uso.

2.Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti derivati da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere a termini di legge.

4. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

OPERATORE ECONOMICO

Firmato digitalmente

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente